



Comune di CASTELLABATE

Provincia di Salerno

Piazza Lucia – fraz. S. Maria – 84072 Castellabate (SA)

Ufficio del Sindaco

tel. 0974.962302 – fax 0974961188 – sindaco@comune.castellabate.sa.it
sede: P.zza Lucia fraz. S. Maria

ORDINANZA NR. 25 DEL 14.10.14

OGGETTO: tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

IL SINDACO

VISTA la legge 14 agosto 191, n. 281, "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la Legge Regione Campania del 24 novembre 2011, n.161 "Tutela degli animali e prevenzione del randagismo" ed in particolare, l'art 5 comma 1 lettera b) che testualmente dispone "/ servizi veterinari delle AA. SS. LL, promuovono o attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani e gatti, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico" e comma 2 che del pari testualmente dispone "entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le AA.SS.LL. attraverso i propri servizi veterinari, qualora non vi abbiano già provveduto, organizzano un piano al fine di rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi...";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Campania n. 3438 del 12 luglio 2002 recante "Linee guida interpretative della Legge Regione Campania n. 16/2001", ed in particolare il commento all'art.5 comma 2, ove si dispone che: "la sterilizzazione chirurgica dei cani randagi è attività obbligatoria e istituzionale affidata ai servizi veterinari dell'ASL della Regione Campania. In caso di necessità e, qualora tale misura sia ritenuta indispensabile per il contenimento della popolazione canina randagia, i Comuni possono adottare, a mezzo di ordinanza sindacale, appositi provvedimenti straordinari nei quali sia previsto che i servizi veterinari, in stretta collaborazione con le Associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione provvedano all'accoppiamento di cani randagi, alla loro identificazione con microchip e sterilizzazione chirurgica, che deve riguardare sia i maschi che le femmine, e alla loro reimmissione sul territorio di prelevamento senza ulteriori adempimenti sanitari obbligatori...";

VISTA la legge del 27 dicembre 2006, n. 298 (legge finanziaria 2007) che al comma 828 dell'art. 1 sostituisce l'art.4, comma 1 della citata legge 281/1991 avente ad oggetto le competenze dei comuni, con il seguente: "/ comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite inculcanti attraverso la sterilizzazione;"

VISTA la delibera di G.R.C. n. 2131 del 7 dicembre 2007 che all'allegato b), 1.1. prevede "tra gli interventi di competenza degli enti locali, ai fini della prevenzione del randagismo, rientra la programmazione ed il monitoraggio di piani di controllo delle nascite dei cani randagi attraverso la sterilizzazione, presentati di concerto con i servizi veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti, che gli erogano tali servizi in regime ordinario";

CONSIDERATO che sul territorio comunale si rileva la presenza di un numero sostenuto di cani randagi;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta di fondamentale importanza mettere in atto tutte le misure, anche straordinarie, per attuare la limitazione delle nascite dei cani randagi come stabilito dalle L.R.C. n. 16/2001, art 5 comma 1 e 2: sopra richiamati e che, si procede all'emanazione di un provvedimento straordinario relativo ad un programma di intervento temporaneo ed integrativo agli obblighi normativi;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere, non ulteriormente procrastinabile;

RICONOSCIUTA la propria competenza ad emettere provvedimenti in materia;

ATTESA la disponibilità gratuita dell'associazione "Lega nazionale per la difesa del cane — Sezione provinciale di Salerno" a collaborare con l'attività dei veterinari dell'A.S.L. Salerno, Uffici Veterinari di Agropoli, per tutto ciò che prevede la L.R. n. 16/2001 in merito alla tutela del cane come da nota prot. nr. 6206 del 13.3.14

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

DISPONE

nelle more dell'attuazione del piano al fine di rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi da parte del servizio veterinario ASL SA cui compete quale obbligo istituzionale ed obbligatorio, il servizio veterinario stesso in stretta collaborazione con l'associazione "Lega nazionale per la difesa del cane - sezione provinciale di Salerno" provvedano al prelevamento di cani randagi, alla loro identificazione con microchip e sterilizzazione chirurgica, che deve riguardare sia i

maschi che le femmine, all'affidamento in adozione degli stessi ai cittadini del territorio nazionale ed, in ultima analisi, alla loro immissione sul territorio di provenienza nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Non appartengono a razze pitbull, rottweiler, dogo argentino, dobermann, e loro incroci;
- Non siano cani morsicatoli;
- Non siano segnalati dalle autorità quali autori di molestie;
- Siano clinicamente sani;
- Siano in grado di sopravvivere per strada, significando che è vietata la reimmissione sul territorio di cuccioli;
- Abbiano ottenuto l'applicazione del richiesto microchip a nome del Comune di Castellabate;
- Riportino, ai margini della ferita chirurgica, un tatuaggio con la sigla "S" - sterilizzato DGRC n. 3438 del 12.07.2002;
- Possiedano il dovuto microchip di riconoscimento e portino un segno di riconoscimento ben visibile come in LRC n. 16/2001 art. 161 comma 4.

L'idoneità delle condizioni sanitarie del singolo soggetto, ai fini della reimmissione sul territorio di prelevamento, viene accertata dal servizio veterinario dell'ASL competente, in collaborazione con l'associazione della sezione provinciale di Salerno della lega Nazionale per la difesa del cane, ai sensi della DGRC n. 3438 del 12 luglio 2002 e del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Per i motivi in premessa esposti e che si intendono integralmente richiamati;

AUTORIZZA

L'associazione "Lega Nazionale per la difesa del cane. Sez. di Salerno" - al prelevamento di cani randagi sul territorio comunale per procedere alla loro sterilizzazione mediante il Servizio Veterinario ASL SA, alla reimmissione degli stessi sul territorio comunale alle condizioni in premessa riportate o alla successiva adozione, garantendo attività che aumentino l'adottabilità dei campo.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune.
Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 il presente provvedimento è inviato a sua Ecc.za Prefetto di Salerno per quanto di rispettiva competenza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Salerno, competente per territorio, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, nr. 1199).
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.e.i. per quanto di competenza è individuato nel responsabile di area IX.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- Al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno;
- All'Unione Operativa Veterinaria di Agropoli;
- Al Presidente della sezione provinciale di Salerno della Lega Nazionale per la difesa del cane;
- Alla stazione Carabinieri di S.Maria di Castellabate;
- Al Comando di polizia municipale del Comune di Castellabate;
- Al Corpo forestale dello Stato di Castellabate;
- All'albo pretorio del comune per la relativa pubblicazione, nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.

La presente ordinanza ha validità quinquennale ai sensi della DGRC n. 3438 del 12 luglio 2002 - Linee guida interpretative della Legge Regione Campania n. 16/2001 allegati n. 1 e 3 riservandosi ulteriori e/o diversi provvedimenti all'eventuale apertura di un canile comunale.

Castellabate, 14 OTT, 2014



Il Sindaco
Costabile Spinelli
Costabile Spinelli